



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 42/1 DEL 21.08.2020

---

**Oggetto:**            **Indirizzi per lo svolgimento delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali dei Comuni della Sardegna per l'anno 2020. Organizzazione consultazioni elettorali.**

Il Presidente ricorda che, con la deliberazione n. 39/68 del 30 luglio 2020, la Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha deliberato di fissare per domenica 25 e lunedì 26 ottobre 2020 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni che devono provvedere al rinnovo dei detti organi nell'anno 2020 e di fissare per domenica 8 e lunedì 9 novembre 2020 la data per lo svolgimento dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci.

Il Presidente riferisce, altresì, che, in tema di elezioni amministrative, così come previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 2 del 2005, per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali.

Fermo restando il principio generale sancito dall'art. 17, comma 2, della legge n. 136 del 1976, secondo il quale le spese per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali sono a carico delle Amministrazioni interessate al rinnovo dei propri organi, restano a carico della Regione Sardegna tutte quelle spese relative all'organizzazione tecnica delle consultazioni in argomento, specificatamente elencate all'art. 17, comma 3 della citata legge n. 136 /1976.

Il Presidente ricorda, altresì, che il procedimento elettorale si caratterizza per complessità e delicatezza sia dal punto di vista organizzativo che documentale, in particolare in questa tornata elettorale caratterizzata dalle criticità derivanti dall'emergenza sanitaria.

L'ufficio competente in materia elettorale, oltre a dover garantire il necessario raccordo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture e i Comuni interessati dalla tornata elettorale, deve predisporre tutte le direttive e circolari interpretative del quadro normativo applicabile in materia da trasmettere ai Comuni e agli altri Enti coinvolti nel procedimento elettorale.

Nel contempo, anche attraverso apposite procedure di gara, deve provvedere a tutti gli altri adempimenti connessi alla revisione, produzione, stampa, acquisizione, fornitura e consegna ai Comuni del materiale elettorale (pubblicazioni, stampati, tabelle di scrutinio, modelli, verbali,



manifesti, schede elettorali), nonché al presidio costante per far fronte ad esigenze, anche impreviste, degli Enti interessati.

Il Presidente, per quanto sopra esposto, evidenziata la complessità degli adempimenti da porre in essere, tra l'altro, concentrati in un arco temporale ristretto, propone che venga costituito, con provvedimento del Direttore generale della Presidenza, un gruppo di lavoro temporaneo composto da personale appartenente anche ad altre Direzioni generali dell'Amministrazione regionale che, a vario titolo e per alcuni aspetti di competenza, intervenga nel procedimento elettorale a supporto del Servizio Statistica regionale ed elettorale.

Il Presidente continua evidenziando che, ai sensi dell'art. 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, previa deliberazione della Giunta regionale, il suddetto personale può essere autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario "nel periodo compreso tra i 90 giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i 30 giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse".

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

### **DELIBERA**

- di dare mandato al Direttore generale della Presidenza per la costituzione di un gruppo di lavoro temporaneo composto da personale appartenente anche ad altre Direzioni generali dell'Amministrazione regionale a supporto delle attività del procedimento elettorale;
- di stabilire che in occasione delle elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali del 2020, in virtù dell'applicazione dell'art. 90 della legge regionale n. 7 del 1979, trova applicazione la deroga alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di numero massimo individuale di ore di lavoro straordinario.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Presidente**

Christian Solinas